



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Genitore separato: può forzare gli incontri col figlio maggiorenne?

Autore: Redazione | 14/04/2018



La mia compagna è separata. La figlia, succube del padre, è maggiorenne da 2 anni. L'affidamento è condiviso ma di fatto non lo è mai stato in quanto il padre, despota, ha sempre imposto qualunque decisione presentando semplicemente il conto delle spese. La collocazione prevalente è presso il padre. L'assegno di mantenimento è da sempre stato versato. Prima della maggiore età la figlia vedeva la madre nei periodi stabiliti senza mai rifiutarsi. Da due mesi invece non si fa più sentire né vedere. La madre all'ultimo incontro era contraria

alla scelta dell'università, presa in realtà dal padre, in quanto aveva costi annui elevati. Credo che sia più per una vendetta del padre perché ha perso la causa per spese non condivise. Cosa si può fare?

Purtroppo la soluzione alle problematiche descritte nel quesito non trova uno specifico rimedio giudiziale per le ragioni che si vengono di seguito a spiegare.

Con la **maggiore età** viene meno la presunzione legale di incapacità (come pure la responsabilità genitoriale); sicché le uniche norme che restano applicabili al **figlio** di genitori separati sono quelle relative al **mantenimento** e alla casa familiare, per le quali le condizioni stabilite in sentenza restano sempre modificabili in ragione di significativi mutamenti di circostanze.

In altre parole, la disciplina relativa all'**affidamento** condiviso trova applicazione in via esclusiva rispetto ai figli minori, sicché, una volta che questi ultimi abbiano superato questa soglia di età, il giudice non ha alcun potere di pronunciarsi riguardo alla frequentazione della prole con uno o l'altro genitore, né di assumere provvedimenti punitivi per il mancato rispetto di quanto in precedenza stabilito in materia di affidamento.

La norma di cui all' art. 709 ter cod. proc. civ. (secondo cui in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore oppure ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche ammonire il genitore inadempiente; condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti del minore; condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti dell'altro genitore; condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende), non è applicabile al figlio maggiorenne, neppure se si tratti di figlio maggiorenne disabile (salvo il caso in cui si tratti di grave disabilità).

Ciò comporta che nessuno dei genitori che si ritenga leso nel proprio diritto di frequentare i figli potrà rivolgere al giudice una domanda diretta a disciplinare l'affidamento del maggiorenne (ad esempio chiedendo, come si vorrebbe nel caso di specie, il rispetto della regolamentazione del diritto di visita della giovane).

Domanda che, tra l'altro, non potrebbe essere presentata dalla compagna del lettore neppure ove questa ritenga la figlia immatura in quanto "*succube del padre*"; la legge, infatti, la presume nella piena capacità di intendere e di volere.

In altre parole, se pure esiste una sentenza di separazione che disciplina l'affidamento condiviso della figlia della compagna del lettore e che stabilisce la misura dell'assegno dovuto dalla madre quale contributo al mantenimento della figlia, tale sentenza oggi ha valore per la sola parte economica, ma non invece per ciò che concerne l'affidamento della giovane, la quale si ritiene abbia acquisito piena capacità giuridica e quindi anche di scegliere se frequentare o meno il genitore col quale non vive stabilmente. Al pari la stessa sarebbe anche libera di scegliere di non abitare più col padre e tornare a stare dalla madre senza che il padre possa opporsi a una simile decisione.

Dunque, per la compagna del lettore non c'è alcun modo di segnalare al magistrato il mancato rispetto da parte del padre di quanto stabilito in sentenza e l'ipotizzato "lavaggio del cervello" alla figlia. Il giudice, infatti, non avrebbe potere alcuno dinanzi a una simile domanda e dovrebbe rigettare l'istanza in ragione della raggiunta maggiore età della giovane.

Il consiglio pratico che è opportuno rivolgere alla compagna del lettore è quello di non arrendersi. Sicuramente infatti i momenti sereni trascorsi con la figlia in un passato affatto lontano (solo due mesi) non possono essere stati cancellati dalla mente e dal cuore della ragazza che, se si trova certamente in un'età difficile (nella quale sono forti i condizionamenti ambientali che certamente il conflitto giudiziale non è riuscito a stemperare), è anche vero che è in una fase di crescita importante, quella che porta lentamente alla autonomia e alla maturità di donna. Condizioni queste che di solito permettono di guardare le cose da una prospettiva più equilibrata e nitida. Il consiglio al lettore, dunque, è di incoraggiare la sua compagna perché non lasci mai che la figlia possa pensare che la madre abbia rinunciato a lei; che la cerchi in tutti i modi e semmai le scriva delle mail o delle lettere anche solo per raccontarsi (anziché chiamarla o mandarle messaggini), in modo che la giovane possa avere il tempo di aprirle e leggerle quando si sentirà più predisposta, senza sentirsi assillata.

Non è chiaro, peraltro, se la ragazza, avendo intrapreso gli studi universitari, trascorra molto tempo fuori da casa, facendo vita da pendolare. Certamente comunque anche il solo rapportarsi a nuove persone potrà aiutarla a guardare le

cose più lucidamente, subendo meno condizionamenti da parte del padre e, col passare del tempo, l'accrescersi della maturità legata all'età e il distacco dal "nido paterno" potranno aiutarla a riavvicinarsi alla madre.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Maria Elena Casarano***